



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 15 LUGLIO 2024

Riunione del 24 Giugno 2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Francesca Romana Pettinelli
Componente: Avv. Giulia Mennuni

CFA 13.23.24 – Reclamo del Sig. Borgioni Cristian avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. N. 74 del 06 Giugno 2024

Con C.U. 74 del 06.06.2024 il Tribunale Federale FIPAV, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, deliberava di sanzionare il tesserato Borgioni Cristian con la sospensione da ogni attività federale per mesi otto.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale e formulata dalla segreteria generale FIPAV a seguito della ricezione, da parte di quest'ultima, di un esposto con il quale si segnalava che il tesserato Borgioni Cristian, membro elettivo del Comitato Regionale FIPAV Umbria, formalmente delegato dal Presidente e dall'intero Consiglio ad occuparsi istituzionalmente del settore Comunicazione e Social Media, nel corso dell'anno 2023, era stato incaricato di seguire prima il Trofeo delle Regioni e successivamente una fase del Campionato Europeo Maschile e che lo stesso incolpato aveva emesso, in conseguenza di detti incarichi, due fatture, per prestazioni di consulenza social nel Trofeo delle Regioni e per consulenza social per una fase degli Europei Maschili, dell'importo di € 3.000,00 ciascuna, pur trattandosi di incarichi istituzionali che, come tali, dovevano essere prestati a titolo onorifico.

La Procura Federale avviava, dunque, le indagini e, ritenuta provata la responsabilità dell'incolpato, procedeva al deferimento dello stesso innanzi al Tribunale Federale "per aver, in violazione degli artt. 16 e 21 Statuto Fipav, 2 e 5 Codice di Comportamento CONI, 1 e 5 Codice Etico, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Consigliere del CR FIPAV Umbria, illegittimamente preteso e quindi percepito compensi in denaro per lo svolgimento di attività istituzionali a lui delegate, non dovuti, mai da alcuno autorizzati e





all'insaputa del Presidente del Comitato, così, anche, sorprendendo la buona fede degli addetti all'amministrazione, fraudolentemente emettendo due fatture, in data 25/9/2023 e 20/6/2023, entrambe per un importo di € 3.000,00 rispettivamente per asserita consulenza social nel Trofeo delle Regioni e per asserita consulenza social per una fase degli Europei Maschili, da quelli pagate inconsapevolmente.

Contestate le aggravanti di cui agli artt. 101, n.3 e 102, lettere A e G del Reg.Giur.”.

Il Tribunale, esaminate le argomentazioni delle parti coinvolte, riteneva sussistente la responsabilità disciplinare dell'incolpato e determinava la sanzione suddetta.

Avverso il C.U. n. 74 del 06.06.2024 l'odierno incolpato proponeva reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello con cui, riconoscendo la propria responsabilità, contestava solamente l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Tribunale, chiedendone dunque la riduzione ad equità.

Più in particolare, la difesa di Borgioni Cristian sottolineava l'assoluta buona fede del proprio assistito, il quale – inconsapevole, a causa della propria inesperienza, del fatto di non poter svolgere incarichi retribuiti per il Comitato di cui faceva parte – avrebbe erroneamente ritenuto che gli incarichi gli fossero stati attribuiti non quale semplice Consigliere Regionale ma, piuttosto, come titolare di Società che svolge un'attività professionale coincidente con quella attribuitagli dal Comitato stesso.

La difesa sottolineava anche l'assoluta assenza di qualsivoglia intento fraudolento in capo all'incolpato il quale, una volta venuto a conoscenza della contrarietà all'ordinamento sportivo del proprio comportamento, aveva immediatamente emesso due note di credito in favore del Comitato e provveduto alla restituzione delle somme percepite.

All'udienza di discussione, tenutasi il 24/06/2024, venivano sentiti il Procuratore Federale, che concludeva per il rigetto del reclamo e per la conferma della decisione impugnata, nonché l'Avv. Maddalena Maccarone che insisteva nel reclamo proposto evidenziando, ancora una volta, l'eccessività della sanzione irrogata anche in considerazione del comportamento assunto dall'incolpato sia prima che durante il giudizio.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'addebito ascritto al Borgioni Cristian risulta provato e non contestato dall'incolpato, il quale ha ammesso, con le dovute precisazioni, di aver emesso le fatture oggetto di contestazione a fronte di prestazioni che tuttavia, per la natura dell'incarico di Consigliere Regionale dallo





stesso ricoperto, avrebbe dovuto svolgere a titolo gratuito.

Ritiene questa Corte di dover ribadire, sul punto, che se è vero che nei Regolamenti della Federazione non esiste una tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti è anche vero che esistono norme statutarie e federali nonché il Codice di Comportamento Sportivo del CONI che consentono di poter valutare, in maniera oggettiva, la legittimità delle singole condotte poste in essere dai tesserati, tenendo anche conto del fatto che il principio di correttezza, lealtà e probità, che governa l'ordinamento sportivo e che viene richiamato in più norme, impedisce sempre di poter considerare lecito ogni comportamento che non sia espressamente vietato e, al contempo, rappresenta una vera e propria regola di comportamento. Come da sempre affermato da questa Corte, lo svolgimento di incarichi retribuiti, da parte di membri elettivi di un Organo Federale, rappresenta senza dubbio un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità che invece impongono, a chi ricopre incarichi a titolo onorifico all'interno degli Organi Federali, di evitare qualsiasi potenziale conflitto di interessi che possa ledere alla Federazione che gli stessi hanno l'onore di rappresentare.

Le attività svolte da Borgioni Cristian, quali si ricavano dalla documentazione acquisita in giudizio, non potevano né dovevano essere remunerate perché lo stesso doveva espletarle in virtù della Carica Federale che ricopriva.

La condotta posta in essere dall'incolpato appare, dunque, disciplinarmente rilevante e non può ritenersi scriminata, come correttamente sostenuto dal Tribunale con la decisione impugnata, dalla asserita non conoscenza del divieto da parte del Borgioni Cristian.

Ritiene tuttavia questa Corte che, alla luce dei propri precedenti in materia ed in ossequio al principio della gradualità della pena, la singolarità dell'evento, la buona fede dell'incolpato e il comportamento processuale dallo stesso tenuto rendano la sanzione allo stesso inflitta eccessivamente gravosa e meritevole di riduzione ad equità.

Deve infatti rilevarsi che si è trattato di un unico fatto, non reiterato dal Borgioni Cristian che anzi, appena venuto a conoscenza della contrarietà della propria condotta ai principi dell'ordinamento sportivo, ha prontamente provveduto all'emissione delle note di credito impegnandosi, conseguentemente, alla restituzione delle somme indebitamente ricevute.

Dalle superiori considerazioni discende, ad avviso di questa Corte, l'applicabilità, al caso in esame, dell'art. 107 del Reg.Giurisd. e, conseguentemente, la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti.



P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto e a limitata modifica della decisione impugnata, fermo il resto, dispone di rideterminare la sanzione a carico di Borgioni Cristian riducendola ad una sospensione da ogni attività federale per mesi tre (3).

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 15 Luglio 2024

